CAMERA DEI DEPUTATI N. 1463

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GUARINO

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 maggio 1977 (*Stampato n. 76*)

Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 maggio 1977

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile.

ART. 2.

È abrogato l'articolo 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

ART. 3.

Il numero 5) primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) l'indicazione della procedura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto ».

ART. 4.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 371 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369 ».

ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese ».

ART. 7.

Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata ».

ART. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della

causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata ».

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili ».

ART. 11.

Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza.